

CITTÀ DI POTENZA



REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA TENUTA DELL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO

Approvato con Deliberazione di CC n. 144 del 19-11-2020

Art. 1 - Finalità

Il presente regolamento disciplina l'istituzione e la tenuta dell'albo comunale delle associazioni di cultura e di spettacolo e del volontariato e promozione sociale, ai sensi dell'art. 40 - Forme associative e volontariato - dello statuto comunale.

1. Il Comune riconosce e valorizza la funzione peculiare dell'attività delle Associazioni di cultura e di spettacolo e delle organizzazioni di volontariato e promozione sociale come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo della società civile; promuove il loro autonomo sviluppo e ne favorisce l'originale apporto al conseguimento di finalità di carattere civile, sociale, culturale, ricreativo e di tutela ambientale per migliorare la qualità della vita e per contrastare l'emarginazione.
2. Il Comune favorisce l'attività delle differenti forme associative, che spontaneamente nascono ed operano nel territorio cittadino, nel rispetto reciproco di autonomia.

Art. 2 - Istituzione dell'Albo

1. È istituito pertanto l'Albo delle Associazioni e del Volontariato, senza fini di lucro, che perseguono una o più delle finalità di cui al successivo all'art. 3, operanti nell'ambito del territorio comunale.
2. L'Albo e il Regolamento, che ad esso si riferisce, disciplinano i rapporti tra Amministrazione Comunale e libere associazioni per favorire la partecipazione dei cittadini nella definizione dei programmi di interesse locale nazionale e internazionale e per promuovere percorsi identitari di conoscenza delle tradizioni storiche, culturali, laiche e religiose, oltre che per rafforzare i valori di convivenza civile, culturale e di solidarietà umana della città di Potenza e del suo territorio.
3. Possono chiedere l'iscrizione all'Albo le Associazioni legate, per attività, al territorio comunale, in possesso o meno di personalità giuridica. Nello specifico, esse possono essere riconducibili ad:
 - a) associazioni di promozione sociale formalmente costituite al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della Legge 7.12.2000, n. 383;
 - b) organizzazioni di volontariato costituite al fine solidaristico e verso terzi, con l'esclusione di ogni scopo di lucro e di remunerazione, anche indiretti, che fanno riferimento all'art. 3 della Legge 11.8.1991, n.266, ed all'art. 3 della Legge Regionale n. 1 dell'anno 2000.
4. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per potere accedere e mantenere l'iscrizione all'Albo comunale delle Associazioni culturali e di spettacolo e di promozione sociale e volontariato.

Art. 3 - Articolazioni dell'Albo in sezioni

1. L'Albo è articolato nelle seguenti sezioni:
 - a) Civile: impegno civile finalizzato al miglioramento della vita e delle relazioni umane, tutela e promozione dei diritti umani;
 - b) Culturale: promuovere iniziative di carattere ricreativo e culturale;
 - c) Ricreativa: animazione ricreativa;
 - d) Sociale: impegno sociale per prevenire e rimuovere situazioni di bisogno e di emarginazione, tutela della persona, della famiglia, dell'infanzia e delle persone svantaggiate;

- e) Turistica: promuovere iniziative per lo sviluppo turistico, per la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico, storico e culturale locale;
 - f) Tutela ambientale: valorizzazione del patrimonio naturalistico.
2. Le Associazioni culturali e di spettacolo e le organizzazioni di volontariato e promozione sociale, all'atto dell'iscrizione, possono individuare la sezione tematica in cui essere iscritte.

Art. 4 - Requisiti per l'iscrizione all'Albo

1. Possono presentare domanda di iscrizione all'Albo Comunale di cui all'art. 2, tutte le Associazioni culturali e di spettacolo e le organizzazioni di Volontariato e promozione sociale, regolarmente costituite in base all'art. 4 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), nonché alle normative vigenti in materia, in possesso alla data di presentazione della domande dei seguenti requisiti:
- a) attività associativa svolta nell'ambito territoriale del Comune di Potenza da almeno 12 mesi;
 - b) costituzione dell'Associazione da almeno 12 mesi;
 - c) numero di soci o aderenti non inferiore alle 7 unità;
 - d) esplicita previsione, all'interno dello statuto, dell'atto costitutivo o dell'accordo istitutivo, delle seguenti indicazioni:
 - finalità dell'organismo associativo;
 - assenza di fini di lucro;
 - gratuità delle cariche associative;
 - e) assenza di condanne e/o procedimenti penali a carico degli amministratori e dei legali rappresentanti per reati che prevedono una pena edittale superiore nel massimo a tre anni di reclusione e per reati contravvenzionali in materia di assetto urbanistico, ambientale e salute;
 - f) assenza di sentenze dichiarate di fallimento o di altre procedure concorsuali a carico degli amministratori e dei legali rappresentanti di procedimenti, assenza di procedimenti giudiziari e/o stragiudiziali del Comune di Potenza nei confronti dell'associazione.
2. Nel caso di domanda di iscrizione presentata da associazione nata dalla fusione o dall'aggregazione tra due o più soggetti già iscritti all'Albo Comunale, ai fini del possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1, potranno essere considerati i requisiti posseduti dalle singole associazioni che compongono l'aggregazione. Tale nuova iscrizione comporta la cancellazione d'ufficio dall'Albo delle singole associazioni che sono state oggetto di fusione/aggregazione.

Art. 5 - Modalità di iscrizione

1. La domanda di iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni culturali e di spettacolo e del Volontariato e promozione sociale è presentata al Comune, redatta su carta semplice a firma del legale rappresentante dell'associazione, unitamente alle seguenti indicazioni:
- la denominazione ovvero la ragione sociale e l'eventuale sigla dell'Associazione;
 - la sede legale;
 - il nominativo del rappresentante legale o referente, codice fiscale e fotocopia della carta di identità, in corso di validità;
 - l'oggetto e la finalità dell'Associazione;

- la data di costituzione;
 - la data di inizio dell'attività nel territorio comunale;
 - il possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1, del presente Regolamento;
 - l'attività prevalente per la quale l'associazione richiede l'iscrizione all'Albo Comunale.
 - numero di soggetti coinvolti nelle attività/manifestazioni organizzate.
2. Alla domanda devono essere allegati in carta semplice:
 - a. copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - b. relazione sull'attività svolta nell'ultimo anno solare;
 - c. bilancio consuntivo o, in alternativa, resoconto economico;
 - d. fotocopia del documento d'identità, in corso di validità, del rappresentante legale.
 3. Possono derogare dalla presentazione del bilancio consuntivo, dietro specifica dichiarazione, le associazioni che nell'anno precedente non abbiano registrato movimenti economici.
 4. In fase di prima applicazione, per l'anno 2020, le domande dovranno essere presentate entro il **20.12.2020**.

Art. 6 - Iscrizione all'Albo

1. L'iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni di cultura e di spettacolo e del volontariato e promozione sociale è disposta con determinazione del Responsabile del competente servizio entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, previo accertamento dei requisiti richiesti.
2. Il termine di 30 giorni è sospeso in caso di richiesta di integrazione di documentazione e fino alla data di ricezione degli elementi integrativi richiesti. L'integrazione di documentazione dovrà comunque pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena decadenza della domanda stessa.
3. Il provvedimento finale, di iscrizione o di esclusione dall'albo, verrà comunicato formalmente all'Associazione richiedente.

Art. 7 - Revisione periodica dell'Albo Comunale

1. Le Associazioni, al fine del mantenimento dell'iscrizione all'Albo, devono trasmettere, entro il 31 dicembre di ogni anno, all'Unità di Direzione competente un'autocertificazione con la quale confermano o aggiornano i dati dichiarati in sede di iscrizione.
2. In caso di inadempimento il Responsabile della tenuta dell'Albo invita l'Associazione a produrre, nel termine di 30 giorni dalla ricezione della richiesta, la documentazione di cui al comma precedente. Decoroso, inutilmente, il termine assegnato si provvederà d'ufficio alla cancellazione dall'Albo Comunale delle Associazioni.
3. Al fine di verificare il permanere dei requisiti, in base ai quali è stata approvata l'iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni, viene disposta una revisione *quadriennale* dell'Albo a partire dall'entrata in vigore del presente Regolamento, in previsione della quale le Associazioni, entro il **31 dicembre**, inviano, alla Unità di Direzione competente, la documentazione e le indicazioni di cui al precedente art. 5, commi 1e 2.

Art. 8 - Cancellazione dall'Albo

1. La cancellazione dall'Albo può essere disposta su domanda del rappresentante legale dell'Associazione.

2. La cancellazione dall'Albo può altresì essere disposta d'ufficio, con determinazione del Responsabile del competente servizio, nei seguenti casi:
 - a) perdita di uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
 - b) mancata produzione della documentazione richiesta per il mantenimento dell'iscrizione;
 - c) per gravi inadempimenti di carattere comportamentale che ledono l'immagine dell'Ente.
3. Il provvedimento di avvenuta cancellazione è notificato, entro 30 giorni, all'Associazione interessata.
4. L'Associazione nei confronti della quale è stata disposta la cancellazione può ripresentare domanda di iscrizione all'Albo trascorsi 6 mesi dalla data di cancellazione.

Art. 9 – Interventi a sostegno degli iscritti all'Albo

1. L'iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni costituisce condizione essenziale:
 - a) per accedere a interventi economici a sostegno di attività ordinarie annuali, allo svolgimento dell'attività associativa manifestazioni o iniziative programmate;
 - b) per il riconoscimento del Patrocinio del Comune per quelle iniziative compatibili con gli indirizzi generali dell'Ente;
 - c) per l'utilizzo gratuito di strutture, beni e servizi Comunali a titolo di contributi in natura la cui concessione sarà subordinata ad altri regolamenti o disposizioni;
 - d) per l'inserimento, in appositi spazi, nel sito del Comune di notizie riguardanti l'associazione, e precisamente:
 - scheda informativa
 - calendario annuale delle manifestazioni
 - singole iniziative di interesse generale e per stipulare convenzioni al fine di promuovere l'attuazione di programmi di interesse locale.
2. Il riconoscimento dei vantaggi previsti dal comma 1) è subordinato alle disponibilità logistiche ed economiche del Comune.
3. Sono esclusi dall'erogazione dei contributi economici i partiti, movimenti, fondazioni, associazioni di natura politica.
4. Le modalità di erogazione dei contributi avverrà nel rispetto del Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici privati, redatto ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 12, e del presente Regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
5. Le associazioni che riceveranno contributi in denaro o in natura dal Comune devono redigere al termine dell'iniziativa, da trasmettere all'Ufficio competente, apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

Art. 10 - Diritti delle Associazioni

1. Le Associazioni iscritte all'Albo possono, dietro formale richiesta :
 - a) essere consultate in merito alla programmazione degli interventi locali nei settori in cui esse operano;

- b) ottenere copia degli atti comunali di particolare rilevanza programmatica, relativamente alla sezione d'appartenenza.

Art. 11 - Pubblicità dell'Albo

1. Il Comune dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento da parte degli organismi di partecipazione, degli Enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini.
2. L'Albo Comunale delle Associazioni culturali e di spettacolo e del Volontariato e promozione sociale, che resta depositato in permanenza presso l'Ufficio Comunale competente, può essere consultato da chiunque, secondo le norme vigenti per l'accesso ai documenti amministrativi.

Art. 12 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva ad ogni effetto la deliberazione della sua adozione.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni di regolamenti comunali vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento, trovano applicazione, in quanto applicabili, le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.